



**TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)**

Ufficio Volontaria Giurisdizione  
Cap. 84078, Via A. de' Hippolyti - tel. 0974 713273 - fax 0974 713308

Il Presidente

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da  
**De Magistris Giuseppe** (c.f. DMGGPP49B23F839D), nato a Napoli il 23.02.1949 e  
residente in Lustra (SA), frazione Ponte Rossi r. 56 rappresentato e difeso dall'Avv.  
Giuseppe Lucibello giusta procura rilasciata in calce al ricorso per la nomina  
dell'organismo di composizione della crisi ex art. 15 l. n. 3/2012;  
vista la documentazione depositata;  
ritenuta la competenza di questo Tribunale giacche l'istante risiede in Lustra (SA);  
esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi nella persona  
del dott. Marco Miraldi, che, in data 28.12.2017 ha provveduto al deposito,  
nell'ambito della procedura RGVG n. 445/2016, del Piano del consumatore e di propria  
relazione con attestazione di fattibilità ;  
dato atto che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto  
che, come riferisce la relazione dell'OCC, non risulta che si siano verificate le  
condizioni di inammissibilità dalla norma previste\*;  
che sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012<sup>2</sup>;

fissa

per la comparizione dei debitori istanti e dei creditori l'udienza del **22 febbraio 2019** ore

- \* art. 7 comma 2 L. 3/2012. - La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:  
a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;  
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;  
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;  
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- <sup>2</sup> art. 9 comma 2 L. 3/2012. - Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

ore 9,30 avanti alla dott.ssa Eligato, delegata anche per il prosieguo del procedimento, perché proceda all'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (ex art. 10, comma 3, legge citata) nonché alla verifica del raggiungimento dell'accordo con i creditori;

**dispone**

la comunicazione, a cura del debitore istante, della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, 1. 3/2012, presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

**AVVISA I CREDITORI**


che almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta;

che, in mancanza di ricezione della predetta dichiarazione, si riterrà, secondo il principio del silenzio-assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

**dispone**

- 1) che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Vallo della Lucania, nella apposita sezione;
- 2) che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere:
  - a) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
  - b) disposti sequestri conservativi;
  - c) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- 3) che la sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili si comunicati.

Vallo della Lucania, 24/11/2018



Il Presidente  
Dott. Gaetano De Luca